



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1

OGGETTO:

**PRESA ATTO DIMISSIONI DIPENDENTE ED INDENNITA' DI
MANCATO PREAVVISO.**

L'anno duemilaventis addì quattordici del mese di gennaio alle ore 17.30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	NO
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	NO
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	SI
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO	SI
	Totale presenti : 3
	Totale assenti : 2

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Teresa ROGGERO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che in data 12/12/2019 è pervenuta al protocollo (n. 10243) lettera di dimissioni da parte dell'Agente di Polizia municipale, dipendente del Comune di Costigliole Saluzzo, in quanto con decorrenza 30/12/2019 lo stesso prendeva servizio presso altro Comune, mantenendo il diritto alla conservazione del posto per il periodo di prova di sei mesi;

RICHIAMATO l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 09/05/2006, il quale prevede:

“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal Caso non si applica il comma 4.”.

CONSTATATO che il dipendente ha risolto il contratto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso;

RICHIAMATO l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 09/05/2006, il quale prevede:

“1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni; b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni; c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.

CONSTATATO che il dipendente ha risolto il contratto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso (un mese di preavviso ed i termini del preavviso decorrono in questo caso dal 16° giorno)

RAVVISATA la necessita dell'Ente di procedere al recupero dal suddetto dipendente dell'indennità di mancato preavviso come dettagliato nel prospetto agli atti e calcolata come definito dall'art. 12 CCNL 9/5/2006.

ACQUISITI i pareri, favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000,

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto delle dimissioni dell'Agente di Polizia municipale pervenute al protocollo in data 12/12/2019 n. 10243;
- di dare atto che lo stesso mantiene il diritto alla conservazione del posto per il periodo di sei mesi a far data dal 29/12/2019;
- di disporre il recupero dal suddetto dipendente dell'indennità di mancato preavviso come dettagliato nel prospetto agli atti e calcolata come definito dall'art. 12 CCNL 9/5/2006 ed ammontante ad € 1.146,84;
- di dichiarare, ad unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. N. 267/2000, in relazione all'urgenza di funzionalità dei servizi.

Il Presidente
ALLISIARDI LIVIO *

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa ROGGERO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa